



**ordine dei medici
e degli odontoiatri
della provincia di salerno**

**PROGETTO TESSERA SANITARIA
730 PRECOMPILATO
ISTRUZIONI OPERATIVE MEDICI - ODONTOIATRI
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TS**

- 1) NOTA OMCEO SA 2 GENNAIO 2016**
presuppone il **ritiro delle credenziali di primo accesso preso la sede dell'Ordine**

- 2) NOTA OMCEO SA 6 GENNAIO 2016**
integrazione alla nota 2 OMCeO SA gennaio 2016,
indicazioni per registrarsi direttamente dal proprio PC, presuppone il possesso di un indirizzo di PEC registrato
sul registro nazionale delle PEC,
verificare sul sito www.inipec.gov.it/cerca-pec

- 3) FAQ: 730 Precompilato - Istruzioni operative per i medici e gli odontoiatri**
(Allegato n.1 Nota FNOMCeO n.90/15)

- 4) FAQ: Studi associati**
(Nota FNOMCeO 8 gennaio 2016)

- 5) Proroga al 9 febbraio 2016**
(nota Agenzia delle Entrate del 21.1.2016)

- 6) FAQ 730 del 28.1.2016 dal sito www.sistemats.it**

OGGETTO: 730 PRECOMPILATO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TS
Normativa di riferimento, specifiche tecniche, modalità e tempistiche, opposizione del contribuente e privacy.

A PARTIRE DA QUEST'ANNO 2016, I MEDICI E ODONTOIATRI ISCRITTI AGLI ALBI E LE STRUTTURE SANITARIE DEVONO EFFETTUARE ENTRO IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE DEI LORO ASSISTITI, RIGUARDO L'ANNO PRECEDENTE, AL PORTALE ON LINE "SISTEMA TESSERA SANITARIA" (gestito dal Ministero delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato) che li renderà disponibili (limitatamente ai soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata) all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, dovrà rendere disponibile la dichiarazione precompilata, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (c.d. 730 precompilato).

L'adempimento trova **la norma di riferimento nell'art.3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata**, pubblicato in GU Serie Generale n.277 del 28-11-2014, integrato e coordinato da ulteriori provvedimenti emanati dai Legislatori, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Ragioneria Generale dello Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA www.sistemats.it nell' Area dedicata "730 – Spesa sanitaria", così come le PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER MEDICI – ODONTOIATRI (tra i quali il link: [730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri](#) - Documento pubblicato il 19/11/2015 e aggiornato il 18/12/2015)

SINTESI* DELLE PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI SANITARI AL SISTEMA TS

***Precisato quanto sopra nel riquadro, LA SEGUENTE NOTA È RESA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO**

Il **primo adempimento che ciascuno, medico e odontoiatra, dovrà fare personalmente** è l'**accreditamento e abilitazione ai servizi on line presenti sul portale www.sistemats.it**

Per ottenere le credenziali d'accesso all'Area riservata del sito www.sistemats.it sono previste tre modalità:

a. Richiedendo le credenziali di primo accesso all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza.

L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno è stato tra i primi Ordini ad abilitarsi alla distribuzione delle credenziali.

b. Accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS.

ovvero in via alternativa

c. Registrandosi al sito (area Riservata - Accreditamento medici) con una specifica modalità di riconoscimento.

I **medici che già inviano** telematicamente i **certificati di malattia** dei propri assistiti all'INPS, potranno utilizzare le stesse credenziali usate per accedere al portale INPS.

Per i **medici in intramoenia** provvederà l'Azienda ospedaliera o la ASL.

LE ISTRUZIONI OPERATIVE UFFICIALI PER CIASCUNA DELLE TRE OPZIONI SI TROVANO SU www.sistemats.it link [730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri \(pdf - 853 kb\)](#)


L'esempio che segue riguarda la prima opzione:

- 1) **Richiedere le credenziali di primo accesso all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri** di appartenenza (è necessario recarsi personalmente all'Ordine, muniti di documento di riconoscimento e fotocopia del documento di riconoscimento);
- 2) l'Ordine fornirà un **Attestato di abilitazione** con un **Codice identificativo** (corrispondente al proprio codice fiscale) ed una **Password iniziale** d'accesso per l'**Area Riservata** del sito web www.sistemats.it (PER ASSISTENZA TELEFONICA NELLA LA PROCEDURA)

- 3) Andare sul sito web www.sistemats.it e cliccare sul rettangolo in alto a destra **Area Riservata**




- 4) Entrati nell'Area Riservata cliccare su **Accesso con credenziali**




- 5) Si aprirà la pagina **AUTENTICAZIONE** dove inserire le Credenziali di primo accesso ricevute all'Ordine; cliccare su **CONFERMA**

- 6) per motivi di sicurezza al primo accesso risulterà una **Password scaduta** che dovrà essere cambiata (appuntarsi la nuova password) seguendo le istruzioni **Regole per il cambio password**

- 7) dopo aver cambiato la password il sistema chiederà che vengano inserite le nuove credenziali



- 8) quindi il sistema chiederà di inserire due **domande di sicurezza** e le corrispondenti **risposte** da utilizzare nel caso venga dimenticata la password. Seguire le istruzioni proposte e cliccare su **CONFERMA**;



9) ci si troverà sulla pagina dei **SERVIZI ON LINE**. Cliccare su **Gestione dati di spesa 730**



10) si aprirà la schermata che in alto a destra, nella barra azzurra riporta il menu con le diverse opzioni



11) PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.4) SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE TRE MODALITÀ:

- a. un'apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa (soluzione sconsigliata perché "manuale" e quindi molto dispendiosa in termini di tempo);
- b. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità:


- ✓ “sincrono” di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale)
- ✓ “asincrono” il medico deve trasmettere una richiesta cui è allegato un file Xml in un formato compresso (.zip), contenente le informazioni relative ai documenti fiscali che attestano la spesa.

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l’emissione di un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell’invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. (Cfr. DMEF del 31/7/2015 GU SG 185/2015 Capitolo 4.5)

Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell’allegato A del *DMEF 31/07/2015 (cap. 3)*, mentre le specifiche tecniche sono rese disponibili sul sistema TS nell’area dedicata “*Sistema TS Informa – 730 Spese Sanitarie*”.

- c. **L’INVIO PUÒ ANCHE ESSERE DELEGATO A SOGGETTI TERZI ABILITATI** (come specificato nel capitolo 4.4.1 del DM 31/7/2015), tra i quali: associazioni di categoria, CAF, consulente contabile ovvero **commercialista (soluzione consigliata, verificandone il costo)**. Se il medico - odontoiatra utilizza documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per le altre finalità previste dalla normativa vigente.

12) Per delegare il proprio commercialista occorre acquisirne la disponibilità nonché la PEC ed il codice fiscale del legale rappresentante dello studio commercialistico, quindi dalla schermata **Gestione spese sanitarie** cliccare sul menu **Deleghe** per accedere ad una pagina con un format dove inserire i dati del commercialista



13) il Sistema TS invierà all'indirizzo di posta certificata del commercialista un link per il perfezionamento del processo di delega (**accettazione da parte del commercialista**).

In tale fase, il commercialista in qualità di delegato, nell'accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico o odontoiatra (delegante). Il sistema TS a fronte del perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS e al medico delegante. **Il commercialista per la trasmissione utilizzerà le proprie credenziali Entratel.**

14) Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.

15) IL PAZIENTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE INFORMATO che i dati riguardanti il documento fiscale della sua spesa sanitaria saranno inviati al Sistema TS per renderli disponibile all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (tranne i casi in cui gli stessi abbiano manifestata opposizione a detta comunicazione, vedi punto successivo).

Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i relativi rimborsi, mentre l'Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, **i dati trasmessi riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata dovranno essere cancellati a cura del Mef** (misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Mef e con l'Agenzia delle Entrate - in due differenti pareri, doc. web nn. 4160058 e 4160102).

16) Dall'anno 2016 e successivi, al momento dell'emissione del documento fiscale, **L'ASSISTITO POTRÀ MANIFESTARE L'OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS**, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l'annotazione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (art.3 comma 2b Decreto del Mef del 31 luglio 2015)

Tale disposizione non si applica con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2015 (art.3 comma 3 Decreto del Mef del 31 luglio 2015).

In quest'ultimo caso l'assistito potrà manifestare la propria opposizione nei diversi modi previsti ai punti 2.4.4. e 2.4.5. della Nota AdE 31 luglio 2015 Prot. n. 103408/2015.

Pertanto entro il 31 gennaio 2016 dovranno essere trasmesse le spese sanitarie di tutti gli assistiti riguardo l'anno 2015.

17) INFORMATIVA Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema Tessera sanitaria e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.



Tale incombenza spetta al medico o odontoiatra ovvero struttura sanitaria per la qual cosa è **consigliabile** preparare un apposito documento informativo da farsi sottoscrivere o, quantomeno, esporre l'informativa in un cartello da appendere in sala d'attesa ed alla reception dei pagamenti del tipo i fac simili nn.1 e 2 allegati alla presente nota.

18) SANZIONI sono previste dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 in GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55 (attuativo della Delega Fiscale) che all'art. 23 riporta: "In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati ... si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, ... con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000."

Ai sensi dell' **Art. 32** (Decorrenza degli effetti e abrogazioni): **"1. Le disposizioni (nota dei redattori: le sanzioni) ... si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017."**

19) DEROGHE TRANSITORIE ALLE NORME SANZIONATORIE

A parere degli scriventi sono ben poca cosa perché **si applicano solo per quest'anno 2016**, con riferimento ai dati da trasmettere riguardo l'anno 2015, e precisamente:

- a. **"... nel primo anno** previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** ... nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1" [comma 949 e) legge 28 dicembre 2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* in GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, vigente al: 1-1-2016]
- b. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, **per l'anno 2016, l'obbligo dello spesometro è escluso** per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria [comma 953 legge 28 dicembre 2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* in GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, vigente al: 1-1-2016]

Salerno 2 gennaio 2015

Dott. Gaetano Ciancio

Segretario

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della provincia di Salerno

Presidente Commissione per l'Albo degli Odontoiatri

Dott. Bruno Ravera

Presidente

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della provincia di Salerno

Seguono allegati nn. 1 e 2

INTEGRAZIONE ALLA NOTA 2 GENNAIO 2016


**OGGETTO: 730 PRECOMPILATO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI AL SISTEMA TS
INTEGRAZIONE ALLA NOTA DEL 2 GENNAIO 2016**

A seguito della **nota 2 gennaio 2016**, riguardo la trasmissione telematica dei dati sanitari al sistema “Tessera Sanitaria” ex Art. 3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 **sono giunte richieste per sapere se fosse possibile ritirare le credenziali di primo accesso al portale www.sistemats.it tramite persona terza ovvero per email ovvero evitando di recarsi all’Ordine, per la qual cosa va precisato:**

- a. nel Documento Ufficiale, **730 Spese Sanitarie Istruzioni operative medici e odontoiatri**, pubblicato sul portale Tessera Sanitaria del Ministero delle Finanze e dell’Economia, al **punto 1.1 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS**, riguardo l’ottenimento delle credenziali di primo accesso è precisato: *“recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza”* ;
- b. **È, ALTRESÌ, POSSIBILE EVITARE DI RECARSI ALL’ORDINE ED OTTENERE LE CREDENZIALI DIRETTAMENTE SULLA PROPRIA POSTA ELETTRONICA** osservando le istruzioni che seguono;
- c. (in caso di EFFETTIVO IMPEDIMENTO può essere inoltrata richiesta all’Ordine a mezzo PEC; le credenziali verranno comunicate al medesimo indirizzo PEC).

ISTRUZIONI RIGUARDO AL PUNTO b. (PER ASSISTENZA TELEFONICA NELLA PROCEDURA):

1) Andare sul sito web www.sistemats.it e cliccare sul rettangolo in alto a destra **Area Riservata**



2) Andare su **Accreditamento Medici** e cliccare su **Area di accreditamento**

The screenshot shows the 'Area Riservata' of the 'Progetto Tessera Sanitaria' website. The page is divided into several sections: 'Servizi Sistema TS', 'Servizi Assisto SSN/Cittadino', and 'Accreditamento medici'. The 'Accreditamento medici' section is highlighted with a red box and contains a link labeled 'Area di accreditamento' with a red arrow pointing to it. The page also features a navigation menu on the left and a sidebar on the right with contact information and news.

3) Asi aprirà la seguente pagina

The screenshot shows the 'Home Accreditamento' page. The form includes the following fields: 'Codice Fiscale', 'Numero iscrizione all'Albo: (campo numerico di 10 cifre comprensivo degli zeri iniziali)', 'Indirizzo PEC', 'Numero tessera sanitaria', and 'Data scadenza tessera sanitaria'. Below the form is a CAPTCHA image with the text 'obestuna' and a 'Codice di sicurezza' field. A 'CONFERMA' button is located at the bottom of the form. The page also features a navigation menu and a sidebar with contact information.

Premunirsi di avere a portata di mano:

- **il proprio codice fiscale**
- **il proprio numero di iscrizione all'Albo** (per gli iscritti sia all'Albo dei Medici che a quello degli Odontoiatri è consigliabile inserire il numero di iscrizione all'Albo dei Medici)
- **il proprio indirizzo PEC (ATTENZIONE** è condizione essenziale che l'indirizzo PEC sia stato, precedentemente, comunicato o fornito dall'Ordine dei Medici, ovvero inserito sul registro INI-PEC)
- **la propria tessera sanitaria**

4) a questo punto compilare i campi

Codice Fiscale;

Numero iscrizione all'albo;
(campo numerico di 10 cifre comprensivo degli zeri iniziali)

Indirizzo PEC:

Numero tessera sanitaria:

Data scadenza tessera sanitaria:

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi e senti:

Codice di sicurezza:

CONFERMA

inserire il proprio codice fiscale, scrivendolo in MAIUSCOLO

inserire il proprio numero di iscrizione all'Albo
ATTENZIONE

- il numero da inserire deve essere di 10 cifre per cui se è più corto dovranno essere inseriti gli "0" (la cifra zero) davanti
- Per gli iscritti sia all'Albo dei Medici che a quello degli Odontoiatri è consigliabile inserire il numero di iscrizione all'Albo dei Medici

inserire il proprio indirizzo PEC
al quale verrà recapitata la password temporanea
ATTENZIONE
è condizione essenziale che l'indirizzo PEC sia stato, precedentemente, comunicato o fornito dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri

inserire il numero della propria tessera sanitaria
è un numero di 20 cifre riportato sul retro della propria Tessera Sanitaria, a sinistra nell'ultima riga

inserire la data di scadenza della propria Tessera sanitaria

5) Se i dati inseriti sono corretti si aprirà una pagina con il seguente messaggio



6) Si riceverà una email con un messaggio, del tipo il fac simile seguente, al proprio indirizzo di indirizzo di PEC inserito per la registrazione

Da: accreditamento@pec.sistemats.it
Inviato:, 2016,
A:
Oggetto:


Egregio/a dott./dottssa la Sua richiesta di accreditamento al portale dei Servizi del Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria (www.sistemats.it) si è conclusa correttamente.
Con la presente, Le comuniciamo la password che Le è stata assegnata:

xxxxxxx


Si precisa che per motivi di sicurezza al primo tentativo di accesso ai servizi, Le verrà chiesto di sostituire la parola chiave attribuita con un'altra di suo gradimento che rispetti i criteri di sicurezza e che ha validità 60 giorni. Per qualsiasi problema legato alle credenziali di accesso, si potrà rivolgere al numero verde 800-030-070.

Cordiali saluti.
Accreditamento sistema TS

7) Andare su **Accreditamento Medici** e cliccare su **Accesso con credenziali**



8) Si aprirà la pagina **AUTENTICAZIONE**
inserire il proprio codice fiscale e la password ricevuta per pec e confermare



9) Da questo punto in poi seguire quanto già indicato con nota del **2 gennaio 2016**.

Salerno, 6 gennaio 2016

Dott. Gaetano Ciancio
Segretario

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della provincia di Salerno
Presidente Commissione per l'Albo degli Odontoiatri

Dott. Bruno Ravera

Presidente
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della provincia di Salerno

Egregio Assistito _____

LA SEGUENTE NOTA RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI SANITARI

DAL 1 GENNAIO 2016 I MEDICI E ODONTOIATRI DEVONO EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE DEI LORO ASSISTITI AL PORTALE ON LINE "SISTEMA TESSERA SANITARIA" (gestito dal Ministero delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato) che li renderà disponibili (limitatamente ai soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata) all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, dovrà rendere disponibile la dichiarazione precompilata, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (c.d. 730 precompilato).

L'adempimento trova **la norma di riferimento nell'art.3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata**, pubblicato in GU Serie Generale n.277 del 28-11-2014, integrato e coordinato da ulteriori provvedimenti emanati dai Legislatori, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Ragioneria Generale dello Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

I DATI DA TRASFERIRE AL SISTEMA TS RIGUARDERANNO TUTTI GLI ASSISTITI, mentre l'Agenzia delle Entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (Nota AdE 31 luglio 2015 Prot. n. 103408/2015)

I DATI RIFERITI A CITTADINI CHE NON UTILIZZANO LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DOVRANNO ESSERE CANCELLATI DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA a cura del Ministero delle Finanze che è il responsabile del trattamento dati (pareri del Garante per la protezione dei dati n. 4160058 e n. 4160102 del 30 luglio 2015)

L'ASSISTITO PUÒ MANIFESTARE L'OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS, al momento dell'emissione del documento fiscale, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l'annotazione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. (art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015)

Io sottoscritto/a _____

nato a _____ prov. _____ il _____

ho letto e compreso quanto sopra, per la qual cosa

- ACCONSENTO alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al portale on line "sistema tessera sanitaria", ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
- MI OPPONGO alla trasmissione dei miei dati sanitari dati al portale on line "sistema tessera sanitaria"(art.3 comma 2b decreto del Mef del 31 luglio 2015)

luogo

data

firma

INFORMAZIONE AI PAZIENTI

TRATTAMENTO DATI SANITARI

DAL 1 GENNAIO 2016 I MEDICI E ODONTOIATRI DEVONO EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE DEI LORO ASSISTITI AL PORTALE WEB **“SISTEMA TESSERA SANITARIA”**, gestito dal Ministero delle Finanze che li renderà disponibili all'Agenzia delle Entrate, limitatamente ai soggetti per i quali è prevista la dichiarazione dei redditi precompilata (art.3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

I DATI DA TRASFERIRE AL SISTEMA TS RIGUARDERANNO TUTTI GLI ASSISTITI.

QUELLI RIFERITI A CITTADINI CHE NON UTILIZZANO LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DOVRANNO ESSERE CANCELLATI DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA a cura del Ministero delle Finanze che è il responsabile del trattamento dati.

L'ASSISTITO PUÒ MANIFESTARE L'OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS, al momento dell'emissione del documento fiscale, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l'annotazione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **730 precompilato – Istruzione operative per i medici e gli odontoiatri.**

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. ⁹⁰

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 82 del 3 dicembre 2015 e n. 79 del 1° dicembre 2015, si ritiene opportuno trasmettere il file delle FAQ (All. n. 1) e il file "730 istruzione operative medici" (All. n. 2) in modo che gli Ordini provinciali, nell'ambito della propria competenza territoriale, ne diano la massima diffusione agli iscritti.

Si rileva infine che si provvederà all'invio delle FAQ inerenti agli studi associati non appena saranno chiariti dall'IGESPES (Ispettorato Generale per la Spesa Sociale) gli aspetti problematici in ordine al campo di applicazione della normativa.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2

2015/1225-22-12-2015-PATERNA

Cosa devo fare per trasmettere i dati per il 730 precompilato?

Se non lo hai già fatto, devi

- a) accreditarti per ottenere nome utente e password per il Sistema Tessera Sanitaria;
- b) decidere se vuoi fare da solo oppure se vuoi delegare il tuo consulente in modo che faccia lui per tuo conto.

Ho già le credenziali per i certificati di malattia. Devo accreditarmi di nuovo?

Tranne in Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia, che hanno una procedura leggermente diversa, in tutti gli altri casi non devi fare niente, perché le credenziali per il 730 precompilato sono le stesse che già usi per i certificati medici.

Io faccio solo Intramoenia. Cosa devo fare?

Assolutamente niente. Fanno tutto la tua azienda ospedaliera o la tua ASL.

Io non ho la partita IVA perché ho solo un rapporto di lavoro con la mia struttura accreditata. Cosa devo fare?

Assolutamente niente. Farà tutto la tua struttura.

Ho la partita IVA, ma non mi sono mai accreditato al Sistema Tessera Sanitaria. Come faccio?

Puoi usare due sistemi:

a) vai alla sede dell'Ordine Provinciale e chiedi di essere accreditato. La procedura è veloce. Ricordati di portare con te la tessera sanitaria.

b) se hai la PEC e la hai comunicata al tuo Ordine, puoi andare all'indirizzo <https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/>

Dovrai inserire la tua PEC, il tuo codice fiscale, il numero di iscrizione all'ordine e il numero della tessera sanitaria. Tienili a portata di mano prima di iniziare!

Ricorda che il numero di iscrizione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri deve essere di 10 caratteri. Se il tuo numero di iscrizione all'ordine è 1234, devi aggiungere 6 zeri davanti alle cifre: 000001234

Se sei in Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia, chiama il tuo ordine provinciale, perché riceverai istruzioni specifiche.

Non mi ricordo se ho mandato la PEC all'Ordine provinciale. Come faccio a controllare?

Vai sul sito www.inippec.gov.it e metti il tuo codice fiscale (gli altri dati non servono). Se la tua PEC è stata comunicata regolarmente, risulta dal sito.

Se non la trovi su questo sito, vai all'ordine e ti fai accreditare dalla segreteria.

Posso mandare i dati del 730 da solo? È difficile?

Per mandare da solo i dati per il 730 precompilato devi accedere ai servizi del sito www.sistemats.it dove troverai la voce di menu "Gestione dati spesa 730" che apre la sezione "730 precompilato - Spese sanitarie".

Devi inserire i dati di una fattura, quindi codice fiscale del paziente, partita IVA tua, data di incasso e pochi altri dati. Non è difficile, ma in questo caso occorre inserire una fattura alla volta. Se hai

emesso tante fatture, è più predisporre un file di fatture (dal programma di contabilità) ed inviarle al Sistema TS. Questa operazione può essere anche delegata ad un consulente.

Devo mandare i dati di tutte le fatture?

L'obbligo riguarda i dati delle fatture rilevanti per la detrazione delle spese mediche del paziente. Se hai emesso una fattura per addebitare parte delle spese dello studio a un collega che lavora con te, questa fattura può essere omessa. In generale le fatture con IVA non vanno mandate perché, se hanno l'IVA, vuole dire che non sono prestazioni sanitarie in senso stretto. Se hai un dubbio, chiedi al tuo consulente.

Se mando una fattura in più, cioè una fattura che non avrei dovuto mandare, ricevo una sanzione?

No. Quindi, nel dubbio, è meglio mandare una fattura in più che saltarne una che invece avrebbe dovuto essere trasmessa.

Chi posso delegare?

Puoi delegare una vasta platea di consulenti: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, tributaristi. L'importante è che abbia le credenziali Entratel. Come fai a sapere se le ha? Se è un commercialista o un consulente del lavoro, le ha sicuramente, perché sono le password che usa per trasmettere le dichiarazioni dei redditi.

Come faccio a delegare qualcuno? Devo dagli le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria?

Le credenziali sono private e riservate e non le devi dare a nessuno. E' vietato divulgarle.

Per delegare il tuo consulente devi farti dare i dati che trovi nella scheda allegata, poi devi entrare nella sezione "730 precompilato" del portale www.sistemats.it e inserirli nella scheda di gestione delle deleghe.

Posso revocare la delega oppure cambiare il delegato?

Assolutamente sì. Come sempre devi entrare nel portale www.sistemats.it seguire le istruzioni. L'operazione richiede un minimo di tempo e di pazienza. Meglio non andare per tentativi. Quando inserisci la delega, cerca di non fare errori.

Posso mandare io una parte dei dati e una parte farla mandare dal consulente?

No. O li mandi tutti tu, oppure li fai mandare tutti dal consulente.

Il consulente mi farà pagare di più per questo servizio?

Il rapporto tra cliente e consulente è regolato dall'accordo tra le parti, quindi il prezzo è libero. Però devi tenere presente che se il consulente manda i dati per il 730 precompilato, non deve più trasmettere lo spesometro, quindi aggiunge una cosa, ma ne toglie un'altra. Quando discuti il prezzo, ricorda questa circostanza.

Il mio consulente mi ha spiegato che deve controllare uno ad uno i codici fiscali e che quindi per il suo studio il lavoro è lunghissimo. E' vero?

No. Il consulente deve semplicemente copiarli senza errori dalla fattura che gli hai dato da contabilizzare. Quindi sei tu che devi stare attento a scrivere bene i codici fiscali, copiandoli dalla tessera sanitaria. Mi raccomando: niente invenzioni!

Il sistema funziona al contrario rispetto allo spesometro. Al momento della trasmissione, l'unico controllo è il numero di caratteri del codice fiscale, quindi la trasmissione del file non viene mai bloccata dal sistema.

Se ci sono errori, il Consulente riceve un avviso con la richiesta di controllare i codici fiscali errati e questo compito è tuo.

Se sei tu ad aver dato i codici fiscali sbagliati, il tuo consulente probabilmente ti farà pagare per il lavoro supplementare.

Se il mio consulente sbaglia, chi paga?

Prima di tutto, se c'è un errore e questo viene corretto entro 5 giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate, non c'è nessuna sanzione, quindi il problema non si pone.

Se l'errore non viene corretto, valgono le regole normali: la sanzione è in ogni caso notificata al medico, ma il consulente, se ha sbagliato, deve risarcire il cliente. Esattamente come succede per le imposte sui redditi.



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. ¹

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **730 precompilato. -
FAQ studi associati.**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 90 del 22 dicembre 2015, si trasmettono per opportuna conoscenza le FAQ inerenti agli studi associati elaborate dopo colloqui informali intercorsi con la SOGEI (All. n. 1).

Si invitano gli Ordini provinciali, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 1



FAQ - studi associati

Condivido lo studio con un collega. Il mio è uno studio associato?

Hai uno studio associato solo se hai costituito un'associazione professionale e hai chiesto un codice fiscale e una partita IVA specifici per l'associazione. Se stai semplicemente dividendo le spese con un collega, non hai uno studio associato e le due posizioni singole restano separate. Ognuno trasmetterà i propri dati.

Ho uno studio con altri colleghi formato come SRL. Anche il nostro è uno studio associato?

No, lo studio associato è una associazione professionale che è una cosa diversa da una società. Se il tuo studio è una società, l'obbligo scatterà dal prossimo anno.

Io ho uno studio associato e non riesco ad accreditare lo studio al sistema TS. Come devo comportarmi?

L'associazione professionale non può essere accreditata al sistema TS, quindi l'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato quale "rappresentante" dell'associazione nella comunicazione mandata dal consulente all'Agenzia delle Entrate.

Se hai un dubbio, puoi verificare chi è il rappresentante chiedendo al consulente chi è stato indicato nel modello AA7/10 oppure puoi controllare con il Cassetto Fiscale.

Sono medico e sono accreditato al Sistema TS. Come faccio a trasmettere i dati dello studio associato?

Il sistema è esattamente lo stesso che usi per i tuoi dati personali, semplicemente devi indicare la partita IVA dello studio associato invece della tua. Puoi fare tutto da solo, oppure puoi delegare un consulente.

Anche le associazioni possono delegare un consulente?

Sì, ma la procedura è unica per l'associazione e per il suo rappresentante, quindi la delega vale per entrambi. Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l'altra. O deleghi tutto o fai tutto da solo.

Sono il rappresentante di uno studio associato, ma ho anche una partita IVA e faccio qualche fattura personalmente. Cosa devo fare?

Devi mandare due file: uno con i dati delle tue fatture e uno con i dati dell'associazione. Sistema TS distinguerà i due file senza problemi, perché in uno c'è la tua partita IVA personale, nell'altro c'è la partita IVA dello studio associato.

Ho cambiato il rappresentante dell'Associazione professionale. Cosa devo fare?

Avvisa il tuo consulente e fagli trasmettere la variazione dei dati con il modello AA7/10 indicando il nuovo rappresentante (che deve essere iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri)

Se il rappresentante ha un consulente, mentre lo studio associato ne ha un altro come si fa a mandare i file?

La delega è unica, quindi può essere delegato solo un consulente. La cosa è meno problematica di quanto sembri. Uno dei due consulenti genera il file e lo manda all'altro, cioè a quello delegato, che

fa la trasmissione per entrambi. Per i consulenti è una cosa normale, perché sono abituati a scambiarsi i file delle dichiarazioni 770.

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione precompilata, c'è tempo fino al 9 febbraio per l'invio dei dati sanitari Nessun impatto per i contribuenti: confermato il calendario per l'invio del 730

C'è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l'invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016.

Più tempo per l'invio dei dati - I soggetti tenuti (medici, farmacie, strutture sanitarie, etc.) avranno più tempo per inviare i dati relativi alle spese sanitarie del 2015. L'estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell'adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l'anno precedente.

Slittano i tempi per il diniego al trattamento dei dati - Slitta al 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2015 per l'elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l'assistito di esercitare l'opposizione con le seguenti modalità: direttamente all'Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Roma, 21 gennaio 2016

5) FAQ 730 - Spese sanitarie pubblicate sul sito
www.sistemats.it il 28.1.2016

FAQ 730 - Spese sanitarie pubblicate sul sito sistema TS il 28.1.2016

Le risposte alle domande più frequenti sull'invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Chi è tenuto all'invio dei dati

Le spese sanitarie relative all'anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).

Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

Quali dati inviare?

L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line)
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l'esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service

È possibile delegare un soggetto terzo all'invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'abilitazione alla trasmissione?

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, *non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato*, in quanto tale comunicazione è *gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria* al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici?

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell'allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l'intero importo pagato senza distinguere l'importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia "altre spese" (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l'importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell'allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

Le spese relative a fatture per l'emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "IC". Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

Che cosa deve fare l'erogatore quando il cittadino esercita l'opposizione all'invio della spesa al Sistema TS?

L'art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase:

"Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell'anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?

Rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, *qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari*. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all'interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all'Iva esposti in fattura?

L'imposta di bollo e l'Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest'ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.
